

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI GRAMMICHELE (CT) ED IL COMUNE DI CAPIZZI (ME)  
PER L'UTILIZZO CONDIVISO E TEMPORANEO DI PERSONALE EX ARTICOLO 14 CCNL  
22.01.2004**

Addì ... (...) del mese di .... dell'anno 2021, con il presente atto in forma di scrittura privata a valere tra le parti ad ogni effetto,

tra

il Comune di Grammichele, in persona del Responsabile ....., domiciliato/a per la sua carica in ....., n. .... a Grammichele (CT), il/la quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta n. .... del .....

e

Il Comune di Capizzi (ME) in persona del dott. Antonino CACCIATO INSILLA domiciliato per la sua carica in Piazza San Giacomo A.M. n. 10, il quale interviene nel presente atto in forza della Deliberazione di Giunta Comunale n. .. del .../2021;

**PREMESSO CHE**

La richiesta ha per oggetto una prestazione lavorativa della durata di 18 ore settimanali di cui n. 12 ore all'interno dell'orario di lavoro e n. 6 ore extra time, con decorrenza da 1° Luglio e fino al 31/12/2021;

Con determinazione dell'Area Amministrativa N. 305 del 28/06/2021 il Dott. Maurizio Scifo è stato assunto dal Comune di Capizzi con decorrenza dal 01/07/2021;

Con Delibere di Giunta n. .... del .../2021 e n. .. del ..., rispettivamente del Comune di Grammichele (CT) e del Comune di Capizzi hanno autorizzato la sottoscrizione della convenzione per l'utilizzo condiviso, ex art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 22.01.2004, di personale dipendente del Comune di Capizzi;

L'attivazione della convenzione non genera delega di funzioni tra Enti i quali, pertanto, rimangono autonomi sia nelle decisioni che nelle modalità operative, riconducendo ai rispettivi organi apicali la piena responsabilità degli atti e dei provvedimenti posti in essere;

**RICHIAMATI:**

l'art. 14 del CCNL Regioni ed Autonomie Locali 22 gennaio 2004, che prevede, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato ad altri Enti, cui si applica il medesimo CCNL, per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzioni e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevede: "gli impieghi pubblici non sono cumulabili, salvo eccezioni stabilite da leggi speciali";

***Tutto ciò premesso e considerato, si conviene e si stipula quanto segue:***

**ARTICOLO 1 - OGGETTO**

La presente convenzione ha per oggetto e disciplina l'utilizzo parziale di personale del Comune di Capizzi, per un periodo limitato e predeterminato, per una parte del tempo di lavoro d'obbligo (n.12 ore settimanali) e una parte di lavoro extra orario (n. 6 ore), compatibilmente con le esigenze dell'Ente di appartenenza, comunque prioritarie.

Al personale utilizzato si applicano le disposizioni derivanti dai vigenti contratti collettivi di comparto, in particolare quelle contenute nell'art. 14 del CCNL del Comparto Regioni Autonomie Locali 22.01.2004 e nell'art. 17 del CCNL Funzioni Locali 21.05.2018.

In virtù della presente convenzione, non identificabile come delega di funzioni, il Comune di Capizzi acconsente all'utilizzo parziale, non configurabile quale rapporto di lavoro part-time né come comando, da parte del Comune di Grammichele (CT), di proprio personale, per l'espletamento di attività connesse alla categoria e al profilo professionale del dipendente interessato.

## **ARTICOLO 2 - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE**

Il personale da utilizzare in modo parziale da parte del Comune di Grammichele (CT) è individuato nel Dott. Maurizio Vito Scifo, dipendente del Comune di Capizzi con profilo di Istruttore Direttivo Contabile, categoria D, posizione economica D1.

L'utilizzo di detto personale avviene su formale espressione di consenso reso dal dipendente interessato, il quale sottoscrive il presente atto.

## **ARTICOLO 3 – DURATA E DECORRENZA**

L'efficacia della presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione e fino al 31/12/2021, salvo risoluzione anticipata;

## **ARTICOLO 4 - TEMPI DI UTILIZZO DEL PERSONALE**

Il dipendente Dott. Maurizio Vito Scifo presterà la propria attività lavorativa a favore del Comune di Grammichele (CT), presso l'Area Finanziaria per n. 12 ore settimanali riguardo il tempo di lavoro d'obbligo e per n. 6 ore extra time, dal lunedì al venerdì e tale articolazione potrà essere modificata per esigenze di servizio di una o di entrambe le parti, previa comunicazione.

Le modalità di rilevazione della presenza saranno concordate dai due Enti e terranno conto della circostanza che il dr. Scifo è autorizzato a svolgere la propria prestazione a favore di entrambi gli Enti anche in modalità agile (smart working), nel rispetto delle disposizioni normative e delle circolari che disciplinano la materia e fatte salve eventuali diverse determinazioni dettata da esigenze organizzative e di servizio.

## **ARTICOLO 5 - GESTIONE DEL PERSONALE**

Il dipendente di cui al precedente art. 2 è gestito funzionalmente da entrambi gli Enti, per quanto riguarda le attività di rispettiva competenza mentre, per ogni altro aspetto compreso il rapporto organico, esclusivamente dal Comune di Capizzi, in quanto titolare del rapporto di lavoro (es. corresponsione del trattamento economico, assunzione provvedimenti disciplinari, elaborazioni buste paga, versamento di contributi previdenziali ed assistenziali, autorizzazioni incarichi esterni, etc.). Le ferie e i permessi saranno autorizzati dal Comune di Capizzi, tenendo in considerazione anche le esigenze di servizio del Comune di Grammichele (CT), che dovrà esserne tempestivamente informata.

La comunicazione relativa all'assenza per malattia, così come la presentazione della relativa certificazione medica, dovrà essere effettuata presso il Comune di Capizzi notiziando il Comune di Grammichele (CT) In considerazione dell'evoluzione dello scenario epidemiologico del Covid-19, l'ente utilizzatore si impegna a rispettare tutte le prescrizioni a tutela della salute del lavoratore.

## **ARTICOLO 6 - ONERI FINANZIARI E RIPARTO**

Il trattamento economico sarà corrisposto per intero dal Comune di Capizzi per quanto riguarda le ore all'interno del normale orario di servizio, che verranno rimborsate dall'Unione.

Il Comune di Grammichele (CT) si impegna a rimborsare al Comune di Capizzi, in proporzione all'effettiva assegnazione del dipendente all'Ente, il trattamento economico fondamentale ed accessorio previsto dal CCNL, i buoni pasto e gli oneri riflessi relativi al periodo di validità della presente convenzione.

Al dipendente è inoltre riconosciuto il rimborso delle sole spese sostenute per trasferte e missioni secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia. Tali spese sono di competenza dell'Ente nel cui interesse verranno effettuate. Saranno a completo carico del Comune di Grammichele i compensi per eventuali prestazioni accessorie se riferite ad attività lavorative svolte presso l'Ente.

Il Comune di Grammichele (CT) rimborserà la quota di competenza con riferimento alle ore

effettivamente svolte dal dipendente entro 15 giorni del mese successivo al periodo di utilizzazione.

#### **ARTICOLO 7 - CAUSE DI RISOLUZIONE**

La presente convenzione potrà essere risolta anticipatamente solamente qualora si rilevino le seguenti condizioni:

- a. Il Comune di Grammichele (CT) utilizzi il dipendente contravvenendo alle disposizioni contenute nel presente provvedimento;
- b. Il Comune di Grammichele (CT) non ottemperi correttamente agli obblighi finanziari previsti all'art. 6;
- c. Il Comune di Grammichele (CT), nell'esercizio degli obblighi contrattuali e/o nell'utilizzo del personale assegnato, ponga in essere gravi comportamenti contrari a leggi o regolamenti;
- d. Cessi il rapporto di lavoro tra il Comune di Capizzi ed il dipendente;
- e. Gli Enti convenzionati manifestino la volontà di risolvere consensualmente la presente convenzione.

In caso di presenza di una delle condizioni di cui alle lettere a) b) e c), l'Ente che si ritiene leso dovrà diffidare l'altro al rispetto degli impegni sottoscritti per iscritto tramite lettera raccomandata o posta certificata. L'Ente diffidato potrà presentare, entro dieci giorni dal ricevimento di tale comunicazione, proprie controdeduzioni scritte al fine di giustificare il proprio comportamento. Nel caso in cui tali controdeduzioni non fossero ritenute sufficienti dalla controparte, la convenzione si ritiene risolta a partire dal mese successivo a quello della contestazione.

La mancata esposizione di controdeduzioni corrisponderà a presa d'atto ed assenso.

In caso di risoluzione il dipendente ritornerà a prestare la propria attività esclusivamente presso l'ente di appartenenza.

#### **ARTICOLO 8 - CONTROVERSIE - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

Le parti si impegnano a risolvere in via bonaria tutte le controversie che dovessero comunque insorgere tra loro in dipendenza della presente Convenzione.

In caso di mancato accordo, qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente accordo sarà devoluta alla competente Autorità Giudiziaria.

#### **ARTICOLO 9 - SPESE PER STIPULA CONVENZIONE**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16, tabella allegato "B", al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642.

Il presente atto è esente da registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

#### **ARTICOLO 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Qualora il dipendente impegnato nello svolgimento delle attività venga a conoscenza di dati, siano essi sensibili che non, di cui le parti sono titolari, lo stesso è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni previste dalle vigenti normative sulla tutela del segreto d'ufficio e della privacy.

#### **ARTICOLO 11 - RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE**

Per quanto non specificatamente previsto nella presente Convenzione si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI CAPIZZI

PER IL COMUNE DI GRAMMICHELE

IL DIPENDENTE PER ACCETTAZIONE